



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO IN INNOVAZIONE INDUSTRIALE

Approvato dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione in data 13 novembre 2019
e dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Industriale in data 13 novembre 2019



Regolamento Interno del Corso di dottorato in Innovazione Industriale

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento	3
Art. 2 – Istituzione del Corso di Dottorato	3
Art. 3 – Obiettivi	3
Art. 4 - Aree di afferenza.....	3
Art. 5 – Caratteristiche generali	3
Art. 6 – Organi del Corso di Dottorato	3
Art. 7 – Il Collegio dei Docenti	4
Art. 8 – Il Coordinatore.....	5
Art. 9 – Il Comitato esecutivo.....	5
Art. 10 – Il Consiglio dei rappresentanti delle imprese “Industrial Board”	5
Art. 11 - Advisor accademico e tutor aziendale	5
Art. 12 - Requisiti e modalità di ammissione al Corso	6
Art. 13 – Attività di formazione.....	6
Art. 14 – Modalità di valutazione per l’ammissione all’anno di corso successivo e all’esame finale	6
Art. 15 – Esame finale e conseguimento del titolo	7
Art.16 – Diritti Brevettuali	7
Art. 17 – Diritti e doveri del dottorando	7
Art.18 - Norme finali e di rinvio	8



Regolamento Interno del Corso di dottorato in Innovazione Industriale

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. In conformità alla normativa vigente, il presente regolamento disciplina la gestione e il funzionamento del Corso di dottorato in Innovazione Industriale

Art. 2 – Istituzione del Corso di Dottorato

1. E' istituito il Corso di Dottorato di Ricerca in Innovazione Industriale in convenzione con la Fondazione Bruno Kessler, proposto dal DISI – Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione e dal DII - Dipartimento di Ingegneria Industriale.

Art. 3 – Obiettivi

1. Ad integrazione degli obiettivi generali di Corso di Dottorato previsti all'art. 3 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, emanato con D.R. n. 742 del 28 ottobre 2016 (nel seguito "Regolamento di Ateneo"), il Corso di Dottorato in Innovazione Industriale si pone come obiettivi specifici:
 - a. la formazione di professionisti con una conoscenza approfondita delle problematiche industriali e una competenza nella ricerca di soluzioni innovative specifiche del settore scientifico di riferimento, favorendone lo sviluppo in ambiti innovativi e di frontiera che richiedono spesso conoscenze interdisciplinari.
 - b. l'istituzione di un percorso idoneo alla formazione di professionisti in grado dare una risposta alle esigenze di innovazione dell'impresa attraverso processi di ricerca e sviluppo precompetitivo;
 - c. l'istituzione di un percorso che valorizzi nei dottorandi le capacità imprenditoriali, manageriali e di gestione dei processi di innovazione incentrata sui bisogni del mercato, fornendo formazione specifica e opportunità di intraprendere esperienze professionali in contesti industriali ad elevata intensità di ricerca e sviluppo.

Art. 4 - Aree di afferenza

1. Le macroaree di riferimento sono:
 - Area 01 - Scienze Matematiche e Informatiche;
 - Area 02 - Scienze Fisiche;
 - Area 09 - Ingegneria Industriale e dell'Informazione;
 - Area 13 - Scienze Economiche e Statistiche.

Art. 5 – Caratteristiche generali

1. Il Corso di Dottorato ha durata triennale.
2. Ogni anno vengono emessi uno o più bandi in lingua italiana e inglese per la selezione pubblica dei candidati, dove sono specificati il numero dei posti e delle borse previste. Una quota dei posti sostenibili, in ogni caso non superiore al numero dei posti coperti da borsa di studio, potrà essere riservata a dipendenti dell'impresa assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o la cui durata sia di almeno tre anni a partire dall'inizio del Corso.
3. Lingua ufficiale del Corso di Dottorato è l'inglese. Gli studenti stranieri sono comunque esortati ad apprendere l'italiano almeno a livello elementare entro la fine del secondo anno di corso. Tutta la normativa in materia di Dottorati è sia in inglese che in italiano. In caso di difformità interpretativa delle norme, fa fede la versione italiana.

Art. 6 – Organi del Corso di Dottorato

1. Sono organi del Corso di Dottorato:
 - a) Il Collegio dei docenti (art. 14 del Regolamento di ateneo)
 - b) Il Coordinatore (art. 15 del Regolamento di ateneo)
 - c) Il Comitato esecutivo (art. 16 del Regolamento di ateneo)



Regolamento Interno del Corso di dottorato in Innovazione Industriale

d) Il Consiglio dei rappresentanti delle imprese "Industrial Board"

Art. 7 – Il Collegio dei Docenti

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 14 comma 1 del Regolamento di Ateneo partecipano con diritto di voto al Collegio dei Docenti:
 - a) professori di prima e seconda fascia, ricercatori anche a tempo determinato che afferiscono ai seguenti Dipartimenti: DISI o DII;
 - b) professori di prima e seconda fascia, ricercatori anche a tempo determinato che afferiscono ad altro Dipartimento o Centro dell'Università previa presentazione di nulla osta del Dipartimento o del Centro di appartenenza;
 - c) membri dipendenti o associati a FBK per un numero complessivo secondo quanto definito dalla Convenzione stipulata dall'Università degli Studi di Trento e dalla Fondazione Bruno Kessler per l'attivazione e il funzionamento del Dottorato di Ricerca in Innovazione Industriale a partire dal 35° ciclo.
2. Possono altresì partecipare al Collegio dei docenti con diritto di voto, in misura comunque non superiore al numero complessivo degli appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati:
 - a) dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori o ruoli analoghi di Enti pubblici di ricerca;
 - b) esperti di comprovata qualificazione
3. Le domande di partecipazione al Collegio dei Docenti da parte dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e alle lettere a) e b) del comma 2 del presente articolo devono essere trasmesse al Coordinatore, corredate da curriculum vitae, dall'elenco delle pubblicazioni degli ultimi cinque anni e da una dichiarazione di non appartenenza a Collegi di Dottorati in altri Atenei e, nel caso di professori e ricercatori universitari appartenenti ad altro ateneo, anche dal nulla osta rilasciato dall'Ateneo di appartenenza. Le domande di partecipazione sono approvate dal Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato.
4. Su invito del Coordinatore, possono inoltre assistere, senza diritto di voto, alle sedute del Collegio dei Docenti o alla discussione di punti specifici, persone di cui si ritenga utile il contributo in ragione del loro sostegno scientifico, didattico, tecnico o finanziario all'attività del Corso, in particolare:
 - a) membri aggregati quali i relatori accademici delle borse e docenti portatori di interesse per il dottorato;
 - b) personale amministrativo titolare di compiti connessi con il funzionamento del Corso, anche con compiti di assistenza alla verbalizzazione;
 - c) due rappresentanti degli studenti iscritti al Corso, limitatamente alle questioni riguardanti l'andamento generale del dottorato e i percorsi formativi.
5. Il Collegio dei Docenti viene convocato dal Coordinatore, ovvero su richiesta di almeno 1/3 dei membri che lo compongono.
6. Il Collegio dei Docenti si riunisce almeno una volta all'anno.
7. La convocazione è inviata almeno tre giorni prima della seduta tramite messaggio di posta elettronica. L'ordine del giorno è inviato con la convocazione.
8. Qualora il Collegio dei Docenti debba deliberare con urgenza o entro una scadenza stabilita e non sia possibile riunire in tempo i componenti in seduta fisica, con preavviso di 48 ore il Coordinatore può convocare una seduta telematica, nel corso della quale ciascun membro trasmette per posta elettronica il proprio parere e voto su una specifica proposta di deliberazione. Le determinazioni assunte in via telematica con il coinvolgimento di tutti i membri sono ratificate nella prima riunione utile.
9. Le riunioni sono valide quando vi partecipi la maggioranza dei componenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e al comma 2 lettere a) e b) sottratti gli assenti giustificati.
10. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e sono immediatamente esecutive salvo che il Collegio dei docenti ne differisca esplicitamente l'esecutività. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore.
11. Delle riunioni del Collegio dei Docenti è redatto verbale, che va pubblicato in area accessibile al Collegio dei Docenti.
12. Il Collegio dei Docenti svolge tutte le funzioni previste dall'art. 14 Regolamento di Ateneo, cui si fa integrale rinvio.
13. Il Collegio dei Docenti con propria delibera può delegare il Comitato Esecutivo allo svolgimento in tutto o in parte delle sue funzioni.



Regolamento Interno del Corso di dottorato in Innovazione Industriale

Art. 8 – Il Coordinatore

1. Il Coordinatore del Collegio dei Docenti svolge i compiti stabiliti all'art. 15 del Regolamento di Ateneo, cui si fa rinvio.
2. Il Coordinatore è tenuto a designare un Vice-Coordinatore in grado di sostituirlo in caso di impedimento o di malattia
3. Il Coordinatore rimane in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta.
4. L'elezione del Coordinatore è stabilita dall' art. 15 del Regolamento di Ateneo, cui si fa rinvio.

Art. 9 – Il Comitato esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo è composto da almeno 4 membri, oltre al Coordinatore che lo presiede ed al Vice-Coordinatore che ne fa parte di diritto.
2. I componenti del Comitato Esecutivo sono eletti con preferenza unica a maggioranza semplice da e tra i membri del Collegio dei Docenti di cui all'articolo 7, comma 1 e comma 2 all'interno delle proprie componenti e nel rispetto delle proporzioni delle stesse.
3. Il Comitato Esecutivo coadiuva il Coordinatore negli adempimenti cui è tenuto ai sensi dell'art. 16 del Regolamento di Ateneo e delibera sulle materie ad esso delegate dal Collegio dei Docenti, al quale riferisce costantemente in merito all'attività svolta.
4. Il Coordinatore può assegnare ai singoli membri del Comitato Esecutivo specifiche funzioni ritenute necessarie per il perseguimento di obiettivi gestionali ed organizzativi del Corso di Dottorato.
5. Il Comitato Esecutivo resta in carica per la durata del mandato del Coordinatore.
6. In caso di dimissioni, di cessazione o di impedimento di un membro del Comitato Esecutivo per un periodo superiore ai tre mesi, lo stesso può essere sostituito dal Collegio dei Docenti, nominando il primo dei non eletti in sede di designazione del Comitato medesimo. In caso di assenza di sostituti il Collegio dei Docenti può indire nuove elezioni per la nomina della posizione vacante. Il mandato del nuovo membro scade con il mandato del Comitato Esecutivo.
7. Per il funzionamento del Comitato Esecutivo e per la verbalizzazione delle sedute si applicano le norme previste dal capo VI del Regolamento generale di Ateneo.

Art. 10 – Il Consiglio dei rappresentanti delle imprese “Industrial Board”

1. Il Consiglio dei rappresentanti delle imprese “Industrial Board” è composto dal Coordinatore, dal Vice-Coordinatore, dai rappresentanti di ciascuna impresa in convenzione con l'Ateneo per l'attivazione e il funzionamento del Corso e dai rappresentanti di soggetti pubblici e privati finanziatori di borse esterne all'Università.
2. Il Consiglio può esprimere pareri sulla programmazione delle attività scientifiche, culturali e didattiche del Corso di Dottorato e altresì avanzare proposte in merito.
3. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, che va pubblicato in area accessibile al Collegio dei Docenti.

Art. 11 - Advisor accademico e tutor aziendale

1. Per ciascun dottorando il Collegio dei Docenti o, su sua delega, il Comitato esecutivo, nomina un advisor accademico, interno o esterno al Collegio dei Docenti, e eventualmente un tutor aziendale su indicazione dell'impresa finanziatrice della borsa di cui è titolare il dottorando. Gli advisor accademici esterni al collegio devono essere in ruolo per la stessa durata del programma di dottorato dei relativi dottorandi.
2. L' advisor accademico e il tutor aziendale definiscono e condividono per ciascun dottorando un piano formativo individuale che comprende gli obiettivi formativi del percorso, la descrizione del progetto di ricerca e la modalità di svolgimento delle attività formative e di ricerca, con rispetto dei requisiti di ammissione all'anno successivo come definiti nell'art 14.
3. L' advisor accademico e il tutor aziendale collaborano nella gestione e nel controllo delle attività formative, didattiche e di ricerca svolte dal dottorando.



Regolamento Interno del Corso di dottorato in Innovazione Industriale

4. L'advisor accademico e il tutor aziendale mediante incontri periodici seguono il dottorando nello svolgimento della ricerca.
5. Il Collegio dei Docenti o, su sua delega, il Comitato esecutivo, può revocare l'incarico di un advisor accademico o di un tutor aziendale che non ottemperi a tali obblighi.
6. Il Collegio dei Docenti o, su sua delega, il Comitato esecutivo, può assegnare al dottorando uno o più co-supervisori o co-tutor a entrambi i quali sono estesi gli obblighi dei supervisori accademici e dei tutor aziendali.

Art. 12 - Requisiti e modalità di ammissione al Corso

1. I requisiti di ammissione al Corso di Dottorato sono quelli previsti nell'art. 20 del Regolamento di Ateneo, nel rispetto dei termini e delle decorrenze espressamente indicate nel bando di ammissione.
2. L'accesso al corso avviene tramite una procedura selettiva con valutazione comparativa basata sui titoli oltre ad eventuale colloquio orale, qualora previsto dal bando.

Art. 13 – Attività di formazione

1. Il Corso offre annualmente una serie di attività formative presentate, all'inizio di ciascun anno accademico, nel Manifesto degli Studi.
2. Nel corso dell'anno accademico vengono organizzati seminari, incontri, workshop e simposi proposti anche dal Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione, dal Dipartimento di Ingegneria Industriale, dalla Fondazione Bruno Kessler, e/o da altre strutture dell'Università di Trento e/o da imprese che partecipano al funzionamento del Corso.
3. Prima dell'inizio dell'anno accademico il Collegio dei Docenti o, su sua delega, il Comitato Esecutivo, approva il Manifesto degli Studi, che viene pubblicato in rete sul sito del Corso.
4. Il Manifesto degli Studi contiene:
 - le attività didattiche e scientifiche attivate per l'anno accademico di riferimento;
 - le modalità di riconoscimento dei crediti comprensivi delle regole della corrispondenza tra crediti formativi previsti dal corso e crediti acquisibili presso altre istituzioni nazionali ed estere (incluse le scuole estive/invernali);
 - modalità di svolgimento degli esami ed altre verifiche di profitto;
 - eventuali ulteriori percorsi formativi.
5. Il dottorando è tenuto a presentare un piano di studio all'inizio del primo e del secondo anno. Il piano di studio deve essere approvato dall'advisor accademico e dal tutor aziendale.
6. Ogni attività che consente l'ottenimento di crediti è soggetta all'approvazione dell'advisor accademico con conseguente approvazione da parte del Collegio dei Docenti o, su sua delega, il Comitato Esecutivo.
7. Il dottorando è tenuto a svolgere un periodo di ricerca di almeno 6 mesi presso un'impresa entro la conclusione del terzo anno.

Art. 14 – Modalità di valutazione per l'ammissione all'anno di corso successivo e all'esame finale

1. L'ammissione al secondo anno di corso è deliberata dal Collegio dei Docenti sulla base dei seguenti elementi:
 - a) documento di circa 5 pagine (Research Plan) con il piano delle attività di ricerca previste per tutta la durata del dottorato, approvato dal relatore accademico e dal tutor aziendale. Una commissione di valutazione esamina il documento e rilascia il suo parere. Tale commissione è multidisciplinare ed è formata da almeno 3 membri. Il coordinatore individua i membri della commissione e li propone al Comitato Esecutivo per l'approvazione. La commissione può avvalersi di esperti esterni della tematica del dottorando esaminato per acquisire pareri tecnici e di merito.
 - b) acquisizione di un numero uguale o maggiore di 12 crediti (su 21 totali) dal completamento di attività formative;
 - c) giudizio positivo dell'advisor accademico e del tutor aziendale sull'attività svolta dal dottorando.
2. L'ammissione al terzo anno di corso è deliberata dal Collegio dei Docenti sulla base dei seguenti elementi:



Regolamento Interno del Corso di dottorato in Innovazione Industriale

- a) documento di circa 10 pagine (Progress Report), con lo stato di avanzamento, il piano di completamento delle attività rimanenti, l'elenco delle pubblicazioni o il piano previsto delle pubblicazioni. Il documento è approvato dal relatore accademico e dal tutor aziendale. Una commissione di valutazione (si veda punto 1.a) esamina il documento e rilascia il suo parere.
 - b) l'acquisizione di un numero maggiore o uguale a 21 crediti (su 21 totali) dal completamento di attività formative durante i primi due anni del programma di dottorato. Almeno 15 dei 21 crediti richiesti devono essere completati dal superamento di corsi di dottorato offerti dal Corso di dottorato in Innovazione Industriale mentre i restanti anche dal superamento di corsi di Laurea Magistrale o dalla frequenza di Summer/Winter School offerti anche esternamente all'Università degli Studi di Trento.
 - c) giudizio positivo dell'advisor accademico e del tutor aziendale sull'attività svolta dal dottorando.
3. Per l'ammissione all'esame finale è necessario:
 - a) l'avvenuto svolgimento di un periodo di ricerca di almeno 6 mesi presso un'impresa;
 - b) il parere positivo del relatore accademico e del tutor aziendale;
 - c) la pubblicazione di almeno due articoli di interesse scientifico-industriale indicizzate. A questo scopo, viene contemplata anche la possibilità di valutare brevetti in fase di imminente approvazione.
 4. Per l'ammissione all'esame finale il dottorando presenta apposita domanda entro la fine dell'ultimo anno di corso.
 5. Il Collegio dei Docenti, acquisito il parere dell'advisor accademico e del tutor aziendale, esprime un giudizio per ciascun dottorando e, qualora quest'ultimo abbia conseguito risultati di adeguato valore scientifico, individua due o più valutatori (di seguito denominati anche "referees") scegliendoli tra docenti e ricercatori di enti italiani o stranieri di elevata qualificazione, esterni all'università e agli altri eventuali soggetti che concorrono al Dottorato.
 6. Il dottorando invia la tesi accompagnata da una relazione sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni ai referees indicati dal Collegio dei Docenti e preventivamente contattati o dall'advisor accademico o dal tutor aziendale con la richiesta di esprimere un giudizio analitico sulla tesi e di trasmettere un rapporto con commenti, suggerimenti per eventuali miglioramenti. I referees devono inoltre proporre l'ammissione alla discussione pubblica della tesi o il rinvio per un periodo non superiore ai sei mesi qualora siano necessarie significative integrazioni o correzioni.

Art. 15 – Esame finale e conseguimento del titolo

1. L'esame finale consiste nella discussione pubblica della tesi di dottorato innanzi ad un'apposita Commissione.
2. Il Collegio dei Docenti o, su sua delega, il Comitato esecutivo, designa, per ogni dottorando, la Commissione Giudicatrice per il conseguimento del titolo, osservando quanto previsto dal Titolo VII del Regolamento di Ateneo.
3. In caso di sopravvenuta impossibilità da parte dei Commissari ad essere presenti nella sede di convocazione per l'espletamento dell'esame finale è prevista la possibilità che la riunione della Commissione si svolga in video conferenza. In tal caso è necessaria la presenza in sede di almeno due Commissari.

Art.16 – Diritti Brevettuali

1. L'attribuzione del diritto di conseguire il brevetto e il copyright per le invenzioni realizzate a seguito di attività di ricerca scientifica, svolta utilizzando comunque strutture e mezzi finanziari forniti dall'Università degli Studi di Trento, è regolata in via generale dal Regolamento Brevetti dell'Università.

Art. 17 – Diritti e doveri del dottorando

1. Ad integrazione dei diritti e dei doveri dei dottorandi indicati nell'art. 27 del Regolamento di Ateneo i dottorandi devono inoltre attenersi alle procedure pubblicate sul sito del Corso di Dottorato in Innovazione Industriale relative alle attività correlate alla formazione.



Regolamento Interno del Corso di dottorato in Innovazione Industriale

Art.18 - Norme finali e di rinvio

1. Il presente Regolamento integra, per quanto da esso espressamente disposto, quanto stabilito dalla vigente normativa nazionale e dal Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, che trovano in ogni caso piena e diretta applicazione.